

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

Class.:PR/ADL/Q
prot. n. 13970
All. n.:
rif. nota n.
del

Roma, 2 Agosto 2005

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Ministero delle Attività Produttive
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano -
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Alle ASL
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Loro Sedi

Oggetto: Carri agricoli raccogli frutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti -.

E' stata posta una serie di quesiti sorti in sede di applicazione delle disposizioni della circolare indicata in oggetto ed in particolare si chiede di conoscere:

1. a quale soggetto incombe l'obbligo di inviare alla Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro (già Direzione Generale dei Rapporti di lavoro) del Ministero del Lavoro e politiche sociali la comunicazione di messa in servizio di dette macchine,
2. l'entità delle sanzioni in caso della mancata comunicazione nei termini temporali prescritti,
3. chi deve provvedere alla fornitura e compilazione del libretto di immatricolazione,
4. chi deve richiedere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro la verifica periodica biennale.

Al riguardo, nel ribadire il contenuto e la validità delle determinazioni contenute nella circolare n. 9/2001, si forniscono, nell'ordine, le precisazioni che seguono.

Circa l'obbligo della comunicazione di messa in servizio, occorre partire dalla considerazione che le attrezzature in discorso rientrano tra quelle di cui al p. 9 dell'allegato A al D.M. 4.3.82. Poiché tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 395 del d.p.r. n. 547/55 per consentire di derogare a talune prescrizioni costruttive previste nel d.p.r. n. 164/56 per i ponteggi movibili, ne deriva che i soggetti obbligati alla sua applicazione sono i destinatari delle corrispondenti norme derogate quale individuati nei due citati decreti. Pertanto è il *datore di lavoro* esercente la macchina raccogli frutta, in quanto destinatario dell'obbligo di sicurezza dei propri lavoratori dipendenti, il soggetto obbligato a comunicare la messa in servizio della macchina; non sono tenuti a questo adempimento i lavoratori autonomi.

Le disposizioni sanzionatorie applicabili per la mancata comunicazione di messa in servizio della macchina sono quelle dell'art 89, comma 2, a) del d.lgs n. 626/94, per la violazione del precetto contenuto nell'art. 35, comma 4 quater, dello stesso decreto.

Il libretto di immatricolazione, compilato, in duplice copia, con i dati ivi indicati, deve essere fornito dal fabbricante della macchina, ai sensi del combinato disposto art. 3 e punto 6.1 dell'allegato A del D.M. 4.3.82 .

La verifica periodica - come specificato all'art. 4, secondo comma, del D.M. 4.3.82 - va richiesta, a cura del datore di lavoro utente, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di utilizzazione della macchina, almeno venti giorni prima della scadenza.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)

f.to IL DIRIGENTE
(dott.sa A.M. Faventi)